

PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE VENEZIA

Prot. n. 1406 /2021

Al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati SEDE

Oggetto: Ritardi nel rilascio dei certificati ex art. 335 c.p.p.

Invio in allegato l'ordine di servizio con il quale ho disposto diverse modalità per superare i ritardi in oggetto sperando che in tempi brevi si possa definire l'arretrato e provvedere in tempi ordinari al doveroso rilascio delle certificazioni.

Pur nella ben nota carenza del personale che affligge da tempo questa Procura, aggravato dalle modalità organizzative previste normativamente a seguito della pandemia, è in corso una revisione dell'organizzazione dell'Ufficio del registro generale che dovrebbe consentire di destinare quotidianamente un impiegato alla predisposizione delle attività ex art. 335 c.p.p. di competenza di questo Ufficio.

Poiché i ritardi accumulati hanno provocato la reiterazione delle richieste di certificati da parte dei difensori con aggravamento dei numeri complessivi, chiedo di voler invitare gli avvocati a non inviarne di ulteriori in modo da concorrere ad una esaustiva definizione di quelle già in possesso dell'Ufficio informandoli altresì delle novità contenute nell'ordine di servizio allegato.

Nel ringraziarLa per la collaborazione istituzionale, con l'occasione invio cordiali saluti.

Venezia, 01.04.2021

Il Procuratore della Repubblica Brune Cherchi



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA <u>VENEZIA</u>

Prot n. 402/21 int

All'Ufficio del Registro Generale

E p.c.

Ai Sig.ri Procuratori Aggiunti Ai Sig.ri Sostituti Procuratori Al personale amministrativo

Sede

Oggetto: Comunicazioni ex art. 335 commi 3, 3 bis e 3 ter c.p.p.

Facendo seguito al prot. n. 367/18 int. del 03.05.2018 e a sua parziale modifica necessitata dal rilevante numero di richieste di certificazione ai sensi dell'art. 335 c.p.p. e ai ritardi nelle risposte come di recente evidenziati nella comunicazione dell'Ufficio del registro generale, si ribadisce intanto che con riferimento alla procedura per il rilascio delle comunicazioni ex art. 335 commi 3 e 3 bis c.p.p. è possibile ritenere che di norma l'autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del procedimento non sia necessaria in tutti i casi di richiesta avanzata dal soggetto legittimato.

Dovendosi dare seguito alla predisposizione delle certificazioni e stante la situazione sopra indicata la trasmissione della richiesta al pubblico ministero, prevista dall'art. 335 co. 3 bis al fine di poter valutare la secretazione degli atti, sarà limitata a particolarissime fattispecie di reati per i quali le richieste saranno preventivamente sottoposte per l'autorizzazione al titolare delle indagini:

- 1) delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (artt. 314-329);
- 2) delitti in materia familiare (artt. 570 573 c.p.);
- 3) violenza sessuale (da art. 609 bis a 609 undicies);

Naturalmente <u>nessuna comunicazione può essere data con riferimento ai delitti indicati dall'art.</u> 407 comma 2 lettera a) c.p.p. (art. 335 co. 3 c.p.p.).

In tutte le altre ipotesi<u>le comunicazioni saranno rilasciate dal Registro Generale, senza necessità della preventiva autorizzazione del pubblico ministero titolare del procedimento.</u>

Resta salva la facoltà di ciascun Procuratore Aggiunto o Sostituto di individuare e segnalare tempestivamente al registro generale procedimenti rispetto ai quali intende essere preventivamente avvertito delle richieste ex art. 335 c.p.p. in ordine ai quali l'ufficio inserirà nel sistema un *alert*.

I criteri sopra enucleati andranno seguiti anche nel caso di richiesta di rilascio di "comunicazione delle iscrizioni" formulata dalla persona offesa ex art. 335 comma 3 ter c.p.p. L'inoltro delle richieste e il rilascio di tali comunicazioni avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1- Tramite sistema informatico accessibile dal sito web di questa Procura al seguente link: https://giustizia.info/
 - Il sistema è riservato agli avvocati iscritti all'albo dell'Ordine di Venezia che verranno identificati in conformità ai previsti criteri di sicurezza informatica. A tali utenti la comunicazione ex art. 335 cpp verrà rilasciata con firma digitale.
- 2- Tramite il seguente indirizzo pec: registrogenerale.procura.venezia@giustiziacert.it
 Tale modalità viene utilizzata dagli avvocati che non appartengono all'Ordine di Venezia.
- 3- Accesso allo Sportello del Registro Generale previa fissazione di appuntamento . Tale modalità viene utilizzata dall'utenza non qualificata (privati).

Il Registro generale è autorizzato a comunicare verbalmente il numero di procedimento e le indicazioni del sostituto assegnatario nei casi in cui è possibile il rilascio della certificazione senza il preventiva consenso del sostituto titolare e nei casi di istanza della parte offesa.

Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano tutte le precedenti aventi ad oggetto la stessa materia.

Ringrazio per l'attenzione e la collaborazione.

Venezia, 01.04.2021

Il Procuratore della Repubblica
Bruno Cherchi